

S. 5034
18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
sezione lavoro I

Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 40785/17 R.A.C.C.

TRA

██████████ con l'avv.to Salvatore Fachile, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini, n. 7

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1, in persona del legale rappresentante, con gli avv.ti Gloria Di Gregorio e Andrea Molfo, elettivamente domiciliato in Roma, Borgo S. Spirito, n. 3

FATTO E DIRITTO

1. ██████████ ha depositato -in data 7.12.2017- ricorso (iscritto a ruolo in data 11.12.2017) poi ritualmente notificato con il quale ha domandato: "condannare la Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 1...a riconoscere al ricorrente il diritto all'esenzione in base al reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in ragione della propria condizione di non occupato ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 Dlgs 150/2015 e L. 537/1993."

L'ASL Roma 1, costituitasi in giudizio con memoria, ha contestato il ricorso e concluso per il rigetto.

Acquisita la documentazione, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore del ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.

2. L'art. 19, comma 7, l. n. 150/15, dispone: "Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione...".

Come condivisibilmente affermato da questo Tribunale nella sent. R.G. n. 33627/16: "Ciò che rileva, pertanto, è lo stato di non occupazione, non rilevando più invece la circostanza che l'interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa. Ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non sussiste più pertanto la precedente distinzione tra disoccupato (soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa) e inoccupato (soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa), rilevando invece la sola condizione della non occupazione." (doc. n. 8 di parte ricorrente).

Anche la circolare del Ministero del Lavoro n. 34/15 del Ministero ha affermato: "La norma, con l'intento di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, legandola esclusivamente alla condizione di non occupazione. (doc. n. 7 di parte ricorrente).

Tali indicazioni sono altresì richiamate nella circolare n. 5090/16 dello stesso Ministero del Lavoro (doc. n. 6 di parte ricorrente).

Sussiste dunque il diritto di [redacted] ad ottenere dalla ASL Roma 1 l'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a decorrere dall'1.10.2017, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza amministrativa (come risultante dai doc. n. 3 e n. 4 di parte ricorrente).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

In ordine all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio: si richiamano le motivazioni riportate dal provvedimento di inammissibilità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (quanto alla carenza di certificazione reddituale); inoltre il ricorrente ha allegato in questa sede esclusivamente proprie dichiarazioni (neppure autenticate) ed altresì generiche, quanto ad eventuali familiari conviventi (ex artt. 76 e 79, d. P.R. n. 115/02); peraltro canto neppure risulta l'iscrizione del difensore costituito negli appositi elenchi di cui agli artt. 80 e 81, d. P.R. n. 115/02).

P.Q.M.

Dichiara il diritto di [redacted] all'esenzione dalla quota di partecipazione dalla spesa sanitaria a decorrere dall'1.10.2017;
dichiara inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
condanna la ASL Roma 3 al pagamento delle spese processuali di [redacted], liquidate in € 843,00, oltre "spese forfettarie" pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, il 13 giugno 2018

Il Giudice designato
dott. Ida Cristina Pangia

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 13/6/18
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
[redacted]